



ATTO GIUDIZIARIO N. 1

Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 2011, il signor Tizio evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, il signor Caio per sentirlo condannare a rimuovere il cancello apposto al cortile di sua proprietà esclusiva, o in subordine a consegnargliene le chiavi d'accesso.

Affermava infatti di essere titolare del diritto di parcheggiare la sua autovettura, avendolo acquistato attraverso il possesso continuo e non interrotto perdurato almeno dal 20 ottobre 1991, data in cui aveva acquistato – con rogito notar Romolo Romani – l'alloggio in affaccio sul cortile stesso.

Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, predisponga l'atto giudiziario più idoneo a tutelare i suoi diritti e interessi.

TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSА DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

nell'interesse del signor Caio, nato a (codice fiscale), residente in Milano, civico n. di via ai fini del presente atto e del conseguente procedimento elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio e la persona dell'avvocato Alfa (codice fiscale e indirizzo PEC), che lo rappresenta, assiste e difende, per procura speciale vergata in calce all'originale del presente atto in data odierna

•– convenuto –

•contro

• il signor Tizio,

– attore –

* * *

Premesso in fatto.

Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2013, il signor Tizio, premesso:

- di essere titolare del diritto di parcheggiare la sua autovettura nel cortile di proprietà esclusiva del convenuto odierno Caio;
- di aver acquistato tale diritto per usucapione, mediante il possesso continuo e non interrotto perdurato almeno sin dal 20 ottobre 1991, data in cui aveva acquistato – con rogito notar Romolo Romani – l'alloggio in affaccio sul cortile stesso;
- che la servitù sarebbe apparente giacché *in situ* è presente un dissuasore metallico, chiuso con lucchetto, che impedisce a terzi di utilizzare l'area destinata a posteggio;
- che Caio si era fatto lecito di chiudere con un cancello il cortile medesimo impedendo a lui e ai suoi familiari di accedervi;
- che era stato esperito vanamente il procedimento di mediazione di cui all'art. 5 d. lgs. 28 del 2010;

chiedeva a questo Tribunale, previo accertamento dell'usucapione della relativa servitù, di condannarlo a rimuovere il cancello apposto al cortile di sua proprietà esclusiva, o in subordine a consegnargliene le chiavi d'accesso.

* * *

Dichiarando di costituirsi nel presente giudizio, il signor Caio, contesta tutte le ragioni in diritto allegate dall'attore, sì come infondate in fatto e in diritto.

* * *

Ritenuto in diritto.

Carattere non apparente della servitù ai sensi dell'art. 1061, 2° comma cod. civ. – Preliminarmente si contesta il carattere apparente della servitù, giacché non pare che il dissuasore metallico, chiuso con lucchetto, possa potersi considerare opera visibile e permanente munita di quei caratteri che la rendano di per sé tali da rivelare l'assoggettamento del fondo cfr. (Cass. n. 3370 del 1995; Cass. n. 2994 del 2004).

Assenza dei presupposti per configurare nella specie una servitù, ai sensi dell'art. 1027 cod. civ. – Anche a prescindere dalla valutazione di cui si è detto al punto precedente, si deve negare che nella specie possa configurarsi un diritto di servitù, così come definito all'art. 1027 cod. civ., cioè un peso imposto su un fondo a vantaggio di un altro fondo, o se si preferisce una relazione tra due situazioni giuridiche soggettive di tipo reale, tali che l'una arreca un vantaggio o un'utilità all'altra.

Infatti la mera *commoditas* di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari ((Cass. n. 8137 del 2004).

A nulla varrebbe del resto obiettare che il parcheggio di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, perché quel potere non potrebbe in alcun modo essere riconducibile al contenuto di un diritto di servitù. In proposito, si è precisato che l'utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un'area condominiale ai fini di parcheggio, non sarebbe tutelabile con l'azione di reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che - come nel caso di specie - l'abbia recintata nella asserita qualità di proprietario giacché mancherebbe appunto “un possesso qualsiasi anche se illegittimo ed abusivo” tale da rivestire i caratteri esteriori di un diritto reale. I

Il parcheggio dell'auto non rientra infatti nello schema legale di alcun diritto di servitù, difettandovi la caratteristica tipica di detto diritto, ovvero sia l'inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, in quanto “la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari” (Cass. n. 1551 del 2009; Cass. n. 20409 del 2009).

La carenza del possesso esclude quindi ogni possibilità di acquistare il diritto mediante usucapione.

Tutto ciò premesso e ritenuto

il signor Caio, come sopra rappresentato, assistito, difeso e domiciliato, rassegna allo stato le seguenti

CONCLUSIONI

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare la domanda *ex adverso* proposta, dichiarando l'inesistenza di qualsiasi diritto di Tizio sul cortile indicato in catasto fabbricati del comune di Milano, alla particella, numero; ordinare per l'effetto che venga cancellata la domanda giudiziale trascritta a favore dell'attore signor Tizio contro il signor Caio, avente a oggetto l'accertamento dell'acquisto della servitù;

condannare Tizio alla rifusione delle spese del giudizio, con le maggiorazioni di legge;

IN VIA ISTRUTTORIA

Ci si oppone alle istanze di ammissione di prove costituende formulate *ex adverso*, sì come irrilevanti e, per la denegata e non creduta ipotesi in cui le si dovessero ritenere ammissibili e rilevanti, si chiede di essere ammessi a dare prova contraria, mediante testi sui capitoli dedotti da controparte.

Si indicano a testi, con riserva di altri indicarne nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 183, comma 6°, cod. proc. civ.,

signor Sempronio, residente in .. via ...

signora Mevia, residente in .. via ..

Milano, lì 2012

Avvocato

Io sottoscritto signor Caio, nato a (codice fiscale), residente in Milano, civico n. di via... delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente procedimento, compresa quella eventuale di reclamo, di attuazione e di esecuzione, l'Avvocato .. **del Foro di Milano,**

conferendogli ogni facoltà di Legge, ivi compresa quella di nominare sostituti, eleggere altro domicilio, transigere, sottoscrivere quietanze, rinunzie ed accettazioni di rinunzie agli atti

del giudizio, chiamare terzi in giudizio, proporre domanda riconvenzionale, impegnandoci a ratificare integralmente e ritenere perfettamente valido e liberatorio il suo operato. Eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, alla via civico.

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il consenso al loro trattamento.

Prendiamo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Milano, li _____

V° per autentica

Avvocato

ATTO GIUDIZIARIO n. 2

Con citazione notificata avanti il Tribunale di Milano, Tizio aveva evocato in giudizio il fratello Sempronio per sentirlo condannare al rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario della successione del padre esponendo:

di essere succeduto *ab intestato* a suo padre insieme col fratello Sempronio nel 1999;
che nel 1994 Sempronio aveva accusato il padre di aver tentato di uccidere la madre;
che nel 1997 Sempronio era stato condannato ad anni due e mesi otto di reclusione per calunnia aggravata in danno del padre.

Il candidato, assunto le vesti di legale di Sempronio, predisponga l'atto giudiziario più idoneo a tutelare i suoi interessi.

TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Nell'interesse del signor Sempronio, codice fiscale .., residente in Milano, civico numero della via., ai fini del presente atto e del conseguente procedimento, elettivamente domiciliato in Milano, civico numero della via, presso lo studio dell'avvocato X (codice fiscale e indirizzo Pec), che la rappresenta, assiste e difende giusta procura speciale vergata in margine all'originale del presente atto, recante pari data

•- convenuto -

Contro

Tizio, con l'avvocato ...

- attore -

* * *

Dichiarando di costituirsi nel presente giudizio, il signor Sempronio contesta integralmente tutte le avversarie allegazioni in fatto e deduzioni in diritto, chiedendo di rigettare tutte le avversarie domande poiché infondate.

* * *

Fatto e svolgimento del processo. – Con citazione notificata avanti codesto Tribunale, Tizio – attore odierno – aveva evocato in giudizio il convenuto Sempronio per sentirlo condannare al rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario della successione del padre esponendo:

- di essere succeduto *ab intestato* a suo padre insieme col fratello Sempronio nel 1999;
- che nel 1994 Sempronio aveva accusato il padre di aver tentato di uccidere la madre;
- che nel 1997 Sempronio era stato condannato ad anni due e mesi otto di reclusione per calunnia aggravata in danno del padre.

* * *

In via preliminare si eccepisce l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 ld. lgs. 28 del 2010. – Trattandosi di domanda relativa a controversia successoria, Tizio avrebbe dovuto farla precedere – a pena d'improcedibilità – dall'esperimento della mediazione obbligatoria secondo la previsione evocata.

* * *

Nel merito – e senza pregiudizio dell'eccezione preliminare proposta – la domanda è infondata. – La domanda *ex avverso* proposta è infondata, giacché mira a conseguire una

sentenza costitutiva, attraverso l'esperimento di un'azione (v. art. 2908 c.c.), che deve ritenersi prescritta, ai sensi dell'art. 2934 dello stesso codice, secondo il quale «ogni diritto si estingue per prescrizione».

Tra quei diritti deve sicuramente annoverarsi anche quello potestativo a veder escludere dalla cerchia dei soggetti destinatari della vocazione coloro che la legge ha dichiarato indegni (come Sempronio).

Si è al proposito insegnato in giurisprudenza (facendo applicazione del brocardo *indignus potest capere sed non potest retinere*) come l'indegnità a succedere, pur essendo operativa *ipso jure*, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato (nella specie dell'avversario Tizio) poiché non implica incapacità a succedere ma semplicemente esclude un soggetto dalla successione (Cass., 5 marzo 2009, n. 5402; Cass., 29 marzo 2006, n. 7266).

Per quanto concerne in particolare l'applicazione del termine decennale (ordinario) di prescrizione, si è insegnato che esso decorra dall'apertura della successione (Cass., 17 luglio 1974, n. 2145) ovvero dal giorno in cui soggetto legittimato (cioè Tizio) avesse avuto «la ragionevole certezza e consapevolezza» delle circostanze che una parte pretenda di essere erede e del suo diritto a conseguire l'eredità o il legato (Cass., 29 marzo 2006, cit.).

Nella specie, non sembrano sussistere dubbi quanto al fatto che Tizio abbia conosciuto la propria qualità di chiamato all'eredità sin dall'apertura della successione, cioè dal 2009. Egli stesso lo ammette del resto nella citazione e non potrebbe essere diversamente, considerando il vincolo di filiazione che lo lega al *de cuius*.

Neppure Tizio poteva ignorare le pretese successorie di Sempronio, sin dal momento in cui il loro padre era deceduto né poteva d'altra parte ignorare la causa d'indegnità verificatasi sin dal 1997.

La prescrizione del suo diritto (*recte* della azione volta a farlo dichiarare) ad escludere Sempronio dalla successione, si è quindi compiuta nel 2009.

Tutto ciò premesso e ritenuto

Sempronio, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, induzione reietta, così

Conclude

Preliminarmente, dichiarare improcedibile la domanda esperita da Tizio, per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d. lgs. 28 del 2010;

in vai subordinata, nel merito,

Dichiarare estinto per prescrizione il diritto e/o l'azione esperita da Tizio e volta a far dichiarare indegno a succedere Sempronio, ai sensi degli artt. 2934 e 463 c.c. in combinato disposto;

Per l'effetto respingere la petizione ereditaria esperita *ex adverso* e condannare Tizio alle spese tutte del presente giudizio.

Offresi in comunicazione, mediante deposito in cancelleria,

1. sentenza di condanna passata in giudicato in copia informale.

Milano, lì 2012

Avvocato

Io sottoscritto signor Caio, nato a (codice fiscale), residente in Milano, civico n. di via... delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente procedimento, compresa quella eventuale di reclamo, di attuazione e di esecuzione, l'Avvocato .. **del Foro di Milano,**

conferendogli ogni facoltà di Legge, ivi compresa quella di nominare sostituti, eleggere altro domicilio, transigere, sottoscrivere quietanze, rinunzie ed accettazioni di rinunzie agli atti del giudizio, chiamare terzi in giudizio, proporre domanda riconvenzionale, impegnandoci a ratificare integralmente e ritenere perfettamente valido e liberatorio il suo operato. Eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, alla via civico.

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il consenso al loro trattamento.

Prendiamo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Milano, lì _____

V° per autentica

Avvocato

ATTO GIUDIZIARIO N. 3

Con citazione notificata in data 15 ottobre 2008, il Comune di Cervinia conveniva in giudizio la società Alfa Srl esponendo di aver deliberato di realizzare attività teatrali per la stagione 2006-07 e di aver invitato alcune imprese, specializzate del settore per la realizzazione di attrezzature edili, a presentare offerte inerenti la costruzione urgente di una tensostruttura da noleggiare. Aggiungeva che la Giunta Comunale, con Delib. 21 gennaio 2007, n. 28, aveva accettato il preventivo di spesa della convenuta; che la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva espresso parere negativo sull'idoneità della struttura rilevando gravi carenze; che il Sindaco aveva autorizzato lo spettacolo diffidando la convenuta a provvedere a quanto necessario; che la Commissione aveva confermato il parere negativo a causa del mancato adempimento da parte della srl Alfa degli incombeni di sua competenza; che il Sindaco, permanendo la necessità, aveva autorizzato altre tre rappresentazioni. Ciò premesso, a causa dei disagi provocati dalla fatiscente struttura, il Comune chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati.

•In esito al giudizio, con sentenza in data 11 maggio 2013 (non notificata) il Tribunale adito dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura della somma già rivalutata di Euro 100.000,00 oltre interessi di legge, rigettando invece la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, i quali – a suo dire – non sarebbero risarcibili quando arrecati (come nella specie) a una persona giuridica e, stante la reciproca parziale soccombenza, poneva le spese di giudizio a carico della convenuta solamente per 2/3.

La decisione veniva gravata dalla società soccombente, con atto notificato il 27 maggio 2013 presso il comune di Cervinia (ove il legale erasi domiciliato nella citazione ai fini del giudizio), contestando la sussistenza dell'inadempimento e in subordine il carattere non essenziale di questo, a mente dell'art. 1455 cod. civ. e, in linea ancor più gradata, la quantificazione del danno patrimoniale, che assumeva indimostrato e in ogni caso liquidato in misura eccessiva rispetto al pregiudizio che l'appellata avrebbe subito.

Il comune di Cervinia si rivolgeva quindi a un legale.

Il candidato, assunte le vesti di legale del comune di Cervinia, rediga l'atto giudiziario più idoneo a tutelarne diritti e interessi.

CORTE D'APPELLO DI TORINO

Comparsa di costituzione e risposta con atto di appello incidentale

* * *

nell'interesse del **comune di Cervinia** (Ao), codice fiscale ... corrente in Cervinia, via, civico in persona del Sindaco *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la casa comunale in Cervinia, via civico n. ... ai fini del presente atto e del conseguente procedimento elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio e la persona dell'avvocato X (codice fiscale e indirizzo PEC), che lo rappresenta, assiste e difende, per procura speciale vergata in calce all'originale del presente atto in data odierna (ovvero per procura speciale in margine all'originale della citazione in primo grado in data 10 ottobre 2008

– appellata ed appellante incidentale –

contro

la **Alfa Srl**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in, via, civico numero..., con l'avvocato ..., codice fiscale, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Torino, via n.

– appellante–

* * *

per la **parziale** riforma della sentenza Tribunale di Aosta, Giudice unico dottor, n. .. depositata in cancelleria il .. recante il seguente dispositivo “dichiara risolto il contratto per inadempimento della convenuta, e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura della somma già rivalutata di Euro 100.000,00 oltre interessi di legge (...) rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, e, stante la reciproca parziale soccombenza, pone le spese di giudizio (comprese quelle di Consulenza tecnica d'ufficio) a carico della convenuta Alfa srl nella misura di 2/3” relativamente alla parte in cui rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, compensando le spese per 1/3 a causa della reciproca parziale soccombenza.

* * *

Svolgimento del processo.

1. Con citazione notificata in data 15 ottobre 2008, il Comune di Cervinia – odierno appellato ed appellante in via incidentale – conveniva in giudizio la società Alfa Srl – odierna appellante principale – esponendo:

– di aver deliberato di realizzare attività teatrali per la stagione 2006–07;

– di aver invitato alcune imprese, specializzate del settore per la realizzazione di attrezzature edili, a presentare offerte inerenti la costruzione urgente di una tensostruttura da noleggiare:

– che la Giunta Comunale, con Delib. 21 gennaio 2007, n. 28, aveva accettato il preventivo di spesa della convenuta;

– che la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva espresso parere negativo sull'idoneità della struttura rilevando gravi carenze;

– che il Sindaco aveva autorizzato lo spettacolo diffidando la convenuta a provvedere a quanto necessario;

– che la Commissione aveva confermato il parere negativo a causa del mancato adempimento da parte della srl Alfa degli incombeni di sua competenza;

– che il Sindaco, permanendo la necessità, aveva autorizzato altre tre rappresentazioni.

2. Ciò premesso, a causa dei disagi provocati dalla fatiscente struttura, il Comune chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati, nella misura che indicava rispettivamente in € 100.000,00 con rivalutazione, oltre interessi di legge, e in € 75.000 con rivalutazione, oltre interessi legali sino al saldo.

3. Con comparsa datata.., si costituiva la società convenuta, la quale contestava il proprio inadempimento e in ogni caso la rilevanza dello stesso, a mente dell'art. 1455 cod. civ., la sussistenza e la consistenza del danno, la carenza di colpa, chiedendo di rigettare tutte le domande *ex adverso* proposte.

4. In séguito ad approfondita istruttoria – che confermava la verità dei fatti dall'attrice – e disposta Consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza datata 11 gennaio 2011 (non notificata), depositata in cancelleria il 13 gennaio 2012, n... /11 raccolta, il Tribunale adito – Giudice unico dottor – dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura della somma già rivalutata di € 100.000,00 oltre interessi di legge, rigettando invece la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, i quali non sarebbero risarcibili quando arrecati (come nella specie) a una persona giuridica e, stante la reciproca parziale soccombenza, poneva le spese di giudizio a carico della convenuta solamente per 2/3.

5. Con citazione notificata il 27 maggio 2012 presso il comune di Cervinia (ove il legale erasi domiciliato nella citazione ai fini del giudizio), la Alfa proponeva appello contro la sentenza,

riproponendo essenzialmente le questioni già sollevate in primo grado. In specie, contestava la sussistenza dell'inadempimento e in subordine il carattere non essenziale di questo, a mente dell'art. 1455 cod. civ. e, in linea ancor più gradata, la quantificazione del danno patrimoniale, che assume indimostrato e in ogni caso liquidato in misura eccessiva rispetto al pregiudizio che l'appellata avrebbe subito.

* * *

Con il presente atto, l'appellato Comune di Cervinia, in persona del Sindaco *pro tempore*, dichiarando di costituirsi in giudizio, chiede che l'appello proposto venga rigettato nel merito perché infondato in fatto e in diritto e, in via incidentale ai sensi dell'art. 333 cod. proc. civ., che venga riformata là dove ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal Comune appellato.

* * *

I. *L'inadempimento dell'appellato.* – Come l'istruttoria in primo grado ha chiaramente mostrato, la società appellante – come era stato accertato dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – aveva realizzato le opere strutturali con grave negligenza e imperizia: si veda in particolare la Consulenza tecnica dell'ingegner ... e le audizioni dei testi avanti il Tribunale.

Non pare quindi possibile nutrire alcun dubbio, quanto al fatto che nella specie sussista l'inadempimento descritto dagli artt. 1218 e 1176 cod. civ. all'obbligazione generata dal contratto d'appalto stipulato tra la conchiudente e la società Alfa.

Né d'altra parte sarebbe consentito ritenere che gli inadempimenti – diretti come sono a incidere sulla sicurezza delle strutture – potrebbero ritenersi di scarsa importanza, in guisa da impedire l'accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto, a mente dell'art. 1455 e/ dell'art. 1668, 2° comma, cod. civ. volta che le difformità e vizi dell'opera realizzata erano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, ponendo a repentaglio la sicurezza del pubblico intervenuto a seguire gli spettacoli organizzati dal Comune.

Sul punto quindi la sentenza non potrà che essere pienamente confermata da questa Corte.

* * *

II *La sussistenza e la consistenza del danno patrimoniale subito.* – Esattamente il Tribunale ha accertato la “colpa” dell'appaltatore – palesata dalla violazione delle regole tecniche di esecuzione delle opere e da quelle di ordinaria prudenza e diligenza – riconoscendo la

sussistenza del danno e quantificandolo – sulla base di approfondita istruttoria – in € 100.000,00. Non convincono pertanto le avversarie prospettazioni, invero assai generiche, né tanto meno la richiesta di rinnovazione della CTU. Questa infatti non soltanto è stata ritualmente predisposta in contraddittorio con l'appellante, ma deve pure ritenersi motivata in maniera persuasiva e perspicua, in guisa che le critiche proposte dalla Alfa spa appaiono strumentali e pretestuose.

Anche questo capo della sentenza, merita pertanto di essere integralmente confermato.

* * *

III. *L'appello indicentale.* – In via incidentale, si domanda la riforma del capo di sentenza relativo al danno non patrimoniale, che il Tribunale ha ritenuto non risarcibile in quanto arrecato a una persona giuridica.

Va premesso che va ormai considerarsi *jus receptum* il fatto che un danno non patrimoniale possa configurarsi anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale (cfr Sez. Un. n.26972/08, Sez. Un. n. 26975, Sez. Un. n. 6572/06) in guisa che le contrarie affermazioni dell'appellante devono sicuramente ritenersi infondate.

Muovendo infatti da un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., occorre infatti ammetterne l'applicabilità non soltanto a tutti i danni non patrimoniali (a prescindere dalla circostanza che la lesione consegua ad un titolo di responsabilità aquiliana o contrattuale)

Non si può condividere invece l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il danno all'immagine o al prestigio del Comune e della sua amministrazione, quale danno non patrimoniale conseguente ad inadempimento contrattuale, non sarebbe suscettibile di essere risarcito giacché solamente la sfera di interessi non patrimoniali non sarebbe tutelabile quando essi facessero capo a una persona giuridica.

•Al riguardo, si deve rilevare che anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra senza dubbio l'immagine della persona giuridica o dell'ente. Ne viene che, allorché si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel

che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. (Cass. n. 12929/2007).

Ed invero, anche le persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, quale un Comune, possono essere lesi in quei diritti immateriali della personalità, che sono compatibili con l'assenza di fisicità, quali i diritti all'immagine, alla reputazione, all'identità storica, culturale, e politica costituzionalmente protetti ed in tale ipotesi ben possono agire per il ristoro del danno patrimoniale.

L'appellante osserva che, pur volendo ammettere che il prestigio dell'amministrazione comunale nei confronti di una parte dei propri cittadini costituisca un interesse direttamente rientrante nella causa del contratto de quo, resterebbe comunque il fatto della mancata prova della lesione di tale prestigio e dell'arbitrarietà della relativa liquidazione.

Al riguardo, appare opportuno rammentare che nel caso di specie lo scopo perseguito dall'amministrazione comunale nel determinarsi al noleggio della tensostruttura era quello legato alla realizzazione di un'attività culturale di sicuro interesse al fine di ricavarne positivi riflessi sulla propria reputazione. La considerazione merita di essere condivisa in quanto l'immagine, il prestigio e la reputazione di un Comune costituiscono beni essenziali ai fini della sua credibilità politica. Ora, non può dubitarsi che la lesione di tali valori alla cui tutela la persona giuridica pubblica ha un diritto costituzionalmente garantito determini sicuramente, e di per sé, un danno non patrimoniale, costituito dalla diminuzione della considerazione dell'ente da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali di norma interagisca.

Giova aggiungere che, come ha insegnato la Suprema Corte, nell'ipotesi di lesione dell'immagine della persona giuridica o di un ente territoriale, il danno non patrimoniale, in quanto tale, deve essere necessariamente liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, (cfr Cass. n.12929/2007).

* * *

Tutto ciò premesso e ritenuto,

il Comune di Cervinia, in persona del Sindaco *pro tempore*, come sopra rappresentato, assistito, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

Conclusioni.

Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza *ex adverso* proposta, per l'ipotesi in cui venisse coltivata, per carenza di *fumus boni juris* e di *periculum in mora*;

rigettare l'appello principale proposto e confermare per l'effetto la sentenza gravata, là dove ha dichiarato risolto il contratto di appalto stipulato dalla Alfa srl con al conchiudente per fatto e colpa dell'appellante, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla committente;

accogliere l'appello incidentale proposto ai sensi dell'art. 333 cod. proc. civ., e per l'effetto previa ammissione dei capi di prova già dedotti in primo grado,

riformare la sentenza gravata per il capo in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, condannando l'appellante Alfa srl al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al Comune di Cervinia nella misura da liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in € 75.000 ovvero nella misura veriore che avesse a ritenersi di giustizia

riformare la sentenza sul capo relativo alle spese del giudizio e condannare l'appellante Alfa srl alla rifusione per intero delle spese del giudizio, con Iva e Cpa.

Torino, lì,

Avvocato

Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, si dichiara che il valore dell'appello spiegato in via incidentale è pari a € 75.000,00 ed è stato quindi versato un contributo unificato pari a €..

